

**Determinazione del Direttore  
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 108-48851/2014

**Oggetto: Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.  
Art. 29-octies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..**

Impresa: **Rockwood Italia Divisione Silo S.p.A.**  
Sede legale: Via G. Reiss Romoli 44/12, Torino  
Sede operativa: Via G. Reiss Romoli 44/12, Torino  
C.F.: 02146370263  
Attività: **codice 4.2 e) - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici;**  
Posizione SIA: 015380

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- con D.D. n. 23-24141/2008 del 31 marzo 2008 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 59/05 all'esercizio delle seguenti attività IPPC:  
**codice 4.2 e) - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici;**
- la suddetta autorizzazione è stata aggiornata con i seguenti atti:
  - o D.D. n. 67-46204 del 03/09/2008 (modifica non sostanziale);
  - o D.D. n. 89-60696 del 01/12/2008 (rettifica);
  - o D.D. n. 20-12541 del 16/03/2009 (proroga dei termini);
  - o D.D. n. 123-49708 del 28/12/2009 (proroga e modifica non sostanziale);
  - o D.D. n. 11-3425 del 02/02/2011 (proroga e modifica non sostanziale);
  - o D.D. n. 41-19561 del 27/05/2011 (proroga e modifica non sostanziale);
  - o D.D. n. 58-29348 del 04/08/2011 (proroga dei termini);
  - o D.D. n. 88-39736 del 03/11/2011 (proroga dei termini);
  - o D.D. n. 98-44668 del 05/12/2011 (proroga e modifica non sostanziale);
  - o D.D. n. 100-45501 del 14/12/2011 (modifica non sostanziale);
  - o D.D. n. 21-12784 del 11/04/2012 (proroga dei termini);
  - o D.D. n. 47-19126 del 11/06/2014 (modifica non sostanziale);
- in data 07/10/2013 (prot. n. 167661) il Gestore dell'installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo

- dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
  - ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
  - in data 11 aprile 14 è entrato in vigore il D.lgs. 46, che, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'AIA; inoltre l'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, come attualmente modificato, non contempla più il rinnovo, sostituito con il riesame periodico nei casi previsti dallo stesso articolo;
  - il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

#### **ESAMINATO:**

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo e alle successive integrazioni, trasmesse con note del 02/04/2014 (prot. n. 59184) e del 29/04/2014 (prot. n. 73003);
- i seguenti documenti di riferimento per il settore produttivo in esame redatti dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
  - o *Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Speciality Inorganic Chemicals - Agosto 2007*
  - o *Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector - Febbraio 2003* (del cui aggiornamento è disponibile il Final Draft del Luglio 2014),
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16/04/2014 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater comma 5, del D.Lgs. 152/06 con nota del 17/03/2014 (prot. n. 46244);

#### **ACQUISITO:**

- il parere di SMA Torino, ricevuto in data 02/09/2014 (prot. n. 137865);
- la copia del Certificato Registrazione n. IT-40746 valido dal 07/06/2011 (con scadenza 06/06/2014) da Certiquality S.r.l. attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Impresa Rockwood Italia Divisione Silo S.p.A. ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004;

#### **RILEVATO CHE:**

- l'Azienda ha realizzato gli interventi prescritti in AIA;

- l'Azienda ha interrotto la produzione dei cromati e molibdati di piombo nell'anno 2009, pertanto il sito non compare più nel Registro dei Siti a rischio di incidente rilevante gestito dal Ministero dell'Ambiente aggiornato ad aprile 2011 e in quello gestito dalla Regione Piemonte dall'aggiornamento di novembre 2011;
- il D.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio ed al contenuto dell'AIA;

#### **VALUTATO:**

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;
- i Report Ambientali annuali e i risultati del piano di monitoraggio e controllo svolto;
- che l'Azienda non ricade più nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 ai sensi dell'art. 2, comma 1;
- di dover ribadire che il Gestore deve comunque adottare tutte le misure previste dall'art. 5 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. e mantenerle efficaci nel tempo;

#### **VISTI:**

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

**CONSIDERATO CHE:**

- a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014, il procedimento di rinnovo dell'AIA svolto su istanza del Gestore ha valenza di riesame sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06;
- i contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale debbano essere aggiornati in relazione alle valutazioni prima richiamate procedendo al riesame della stessa al fine di aggiornarne le condizioni ed adeguarne la durata ai sensi della normativa vigente a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 46/2014;
- a seguito dell'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art 2, comma 1, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, non vengono più incluse nell'Allegato A al presente provvedimento le prescrizioni di cui al Capitolo 5 "Prevenzione incidenti" di cui alla D.D.n. 23-24141/2008 del 31 marzo 2008;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda Rockwood Italia Divisione Silo S.p.A., ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

**ATTESO:**

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

*visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;*

**- DETERMINA -**

1. di riesaminare, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'Impresa Rockwood Italia Divisione Silo S.p.A. per l'esercizio, presso l'installazione sita in Via G. Reiss Romoli 44/12, nel Comune di Torino, dell'attività IPPC:
  - **codice 4.2 e)** - *Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle

- emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 23-24141/2008 del 31 marzo 2008 e nei successivi aggiornamenti;
  4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dodici anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
  5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
  6. di prendere atto che l'Azienda non ricade più nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 ai sensi dell'art. 2, comma 1 ma che il Gestore deve comunque adottare tutte le misure previste dall'art. 5 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. e mantenerle efficaci nel tempo;
  7. che ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies, il Gestore deve verificare la sussistenza dell'obbligo di presentare la **Relazione di riferimento** sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art. 5 comma 1 lettera v-bis del D. Lgs. 152/06) e, nel caso di esito positivo, elaborare e trasmettere per validazione alla Provincia di Torino la suddetta Relazione di riferimento, secondo le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014;
  8. che a garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il gestore dovrà prestare adeguate garanzie finanziarie, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs. 152/06, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto.

#### - EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite



- dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è a tenuto ad informare la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei *rischi di incidente rilevante*, in materia di *valutazione di impatto ambientale* e in materia *urbanistica*, preventivamente alla *realizzazione degli interventi previsti*;
  - che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

**- INFORMA -**

che copia del presente provvedimento è trasmessa al Comune di Torino, all'ARPA Piemonte, alla SMA Torino ed all'ASL TO1.

*Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 29 dicembre 2014

Il Direttore dell' Area  
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria  
Dott. Francesco PAVONE

## **ALLEGATO A**

<b>1. ATTIVITA' PRODUTTIVA</b>	<b>8</b>
<b>2. CONDIZIONI GENERALI</b>	<b>10</b>
<b>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE</b>	<b>11</b>
<b>4. EMISSIONI IN ATMOSFERA</b>	<b>13</b>
4.1. Limiti di Emissione	13
4.2. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	13
4.3. Punti di Emissione e Convogliamento Degli Effluenti	14
4.4. Monitoraggio e Controllo	15
4.5. Centrale Termica	16
4.5.1 Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (S.M.E.)	17
4.6. Quadro Emissioni in Atmosfera	20
<b>5. CICLO DELLE ACQUE</b>	<b>32</b>
5.1. Situazione Esistente	32
5.1.1 Approvvigionamento Idrico	32
5.1.2 Scarico Acque Reflue e Meteoriche	32
5.2. Limiti di Emissione	34
5.3. Gestione e Manutenzione Degli Impianti	34
5.4. Piano di monitoraggio e controllo	35
5.5. Bilanci	38
5.6 Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio	38
<b>6. GESTIONE RIFIUTI E STOCCAGGI DI MATERIALI</b>	<b>39</b>
6.1. Deposito Preliminare e Messa in Riserva	39
6.2. Deposito Temporaneo	41
6.3. Stoccaggi di Materiali	42
<b>7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE</b>	<b>42</b>
<b>8. EMISSIONI SONORE</b>	<b>43</b>
<b>9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI</b>	<b>43</b>

## 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

**Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione**

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' NOMINALE DELL'INSTALLAZIONE
<b>codice 4.2 e) - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici;</b>	<b>40000 t/anno</b>

Nello stabilimento viene svolta l'attività di produzione di ossidi di ferro in polvere (rossi, gialli, neri, specialità), ossidi di ferro in polvere micronizzati (rossi e gialli) e ossidi di ferro granulare (rossi, gialli e neri).

- Fase A: Ossidi di ferro gialli
  - A1 Precipitazione del germe di cristallizzazione dell'ossido giallo
  - A2 Accrescimento del grano cristallino in presenza di ferro metallico e aria
  - A2bis Scarico reattore
  - A3 Neutralizzazione della sospensione
  - A4 Setacciatura per separare il solfato di calcio
  - A5 Filtrazione per lavare e concentrare il prodotto
  - A6 Essiccazione
  - A7 Impianto di insilaggio e macinazione
  - A8 Macinazione e insilaggio intermedio del prodotto
  - A9 Insilaggio del prodotto da micronizzare
  - A10 Micronizzazione ed insilaggio del micronizzato
  - A11 Insaccaggio micronizzato
  - A12 Insacco automatico
- Fase C: Ossidi di ferro rossi precipitati
  - C1 Precipitazione del germe del rosso
  - C2 Accrescimento del grano cristallino
  - C3 Accrescimento del grano cristallino - reattori alternativi
  - C4 Filtrazione
  - C5 Condizionamento della pasta
  - C6 Essiccazione
  - C7 Macinazione
  - C8 Insilaggio
  - C9 Insaccaggio
  - C10 Insilaggio del prodotto da micronizzare
  - C11 Miscelazione dell'ossido rosso micronizzato
  - C12 Micronizzazione
  - C13 Insilaggio ed insacco micronizzato
- Fase E: Ossidi di ferro nero precipitato
  - E2 Setacciatura del giallo e precipitazione del pigmento di ossido nero
  - E3 Filtrazione e condizionamento
  - E4 Essiccazione
  - E5 Macinazione ed insilaggio
  - E6 Insaccaggio



- Fase F: Miscela di pigmenti
  - F1 Carico da magazzino di ossidi di ferro*
  - F6 Miscelazione ossidi di ferro bruni/aranci*
  - F7 Insacco ossidi di ferro bruni/aranci*
  - F8 Alimentazione Granulatore*
  - F9 Essiccazione granuli ossido di ferro*
  - F10 Condizionamento Granuli*
  - F11 Insacco granuli*
- Fase G: Ossidi di ferro misti
  - G4 Nastropressatura ossidi di ferro misti*
- Fase L: Ossidi di ferrotrasparenti
  - L1 Fase Chimica (sintesi)*
  - L2 Fase Fisica (filtrazione)*
  - L3 Essiccamento*
  - L4 Calcinazione, Miscelazione ed Insacco*
- Fase M: Ossidi di ferro ad alta purezza
  - M1 Filtrazione Alta purezza*
  - M2 Essiccazione Alta purezza*
  - M3 Sezione di Stoccaggio Alta purezza*
  - M4 Calcinazione Alta purezza*

Vengono svolte inoltre due fasi ausiliarie alla produzione:

- Fase H: Centrale termoelettrica
  - H1 Pretrattamento dell'acqua di alimento*
  - H2 Gruppo di Cogenerazione (Turbogas TG e Caldaia a recupero GVR)*
  - H3 Gruppo di generazione vapore (Caldaie ad olio diatermico C1 e C2)*
- Fase I: Trattamento acque
  - I1 Trattamento acque generiche*
  - I2 Trattamento acque di processo*
  - I3 Disidratazioni fanghi*

La Centrale termica è così composta:

- 1 turbogeneratore a gas naturale:
  - potenza termica immessa col combustibile: 18 MW termici;
  - potenza elettrica: 5,5 MW elettrici;
  - sistema di combustione: SoLoNOx.
  - Generatore di vapore a recupero con capacità nominale di 13 tonnellate ora di vapore saturo a 10 bar.
- 2 Generatori di vapore a olio diatermico:
  - potenza termica immessa col combustibile: 12,2 MW termici;
  - produzione di 18 tonnellate ora di vapore saturo a 10 bar.
- Principali ausiliari:
  - generatore di vapore ad acqua surriscaldata;
  - impianto trattamento acqua con addolcitore e filtro ad osmosi inversa;
  - 2 serbatoi di olio diatermico (15 m<sup>3</sup> cadauno) e relativi bacini di contenimento;
  - degasatore termofisico da 30 t/h;
  - 2 serbatoi di acqua trattata (150 m<sup>3</sup> cadauno).

E' presente un Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni del turbogas e delle caldaie.

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e successive modifiche e integrazioni.*

---

## 2. CONDIZIONI GENERALI

---

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'**attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - d. deve essere consentito il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
  - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli **adempimenti richiesti** secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

- b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di **intervento in caso di guasti e di emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto. Il Gestore deve realizzare tale aggiornamento **entro il 28 febbraio 2015**.
  7. Il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** con gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti". In particolare deve fornire i dati richiesti nella Tabella 9.3, al fine di poter verificare che le prestazioni aziendali siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
  8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente autorizzazione gli **impianti dismessi** o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Torino. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Provincia **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Monitoraggio e controllo". Il Gestore deve rendere effettive le suddette disposizioni **entro il 28 febbraio 2015**.
  9. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte, in caso di **violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
  10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti** che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

---

### 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Provincia di

Torino.

2. Il Gestore deve **allegare** alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione, il Gestore deve valutare la necessità di **aggiornare** e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del Capitolo 7 "Protezione di suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Provincia di Torino ed l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano **variazioni nella titolarità** della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Provincia di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

---

## 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite** di emissione fissati nel Quadro Emissioni in Atmosfera del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. Ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure in continuo**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle **medie di 24 ore** supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni (concentrazione e flusso di massa) e nessuna delle **medie orarie** supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
3. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di **avviamento** e di **arresto**. Il Gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
5. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di effluente gassoso **non diluito** più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico dell'esercizio.

### 4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Il Gestore deve assicurare che **l'esercizio e la manutenzione degli impianti** siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera del presente allegato.
7. I sistemi di aspirazione, di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore **manutenzioni ed ispezioni periodiche** con la cadenza riportata nei manuali di fornitura dell'impianto. Deve essere tenuta traccia, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione, degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni, riportando la data, la fase produttiva, l'impianto e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli enti preposti al controllo. Il Gestore deve predisporre tali registri **entro il 28 febbraio 2015**.
8. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di **emissioni diffuse** anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n.

152/06, Parte V, Allegato V.

9. Ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D. Lgs. n. 152/06, qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
  - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
  - b. informa entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'ARPA, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
10. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
11. L'impresa deve effettuare la **verifica periodica**, con cadenza almeno ogni 3 mesi, degli impianti di abbattimento installati sui punti di emissione n. 17, 18, 41, 53, 67, 72A, 72B, 73. Tali ispezioni periodiche devono essere indicate su apposito registro, corredato di data, esito del controllo di ciascun filtro e degli eventuali interventi di manutenzione occorsi. Il registro, preferibilmente in formato informatico di sola lettura, deve essere reso disponibile agli Enti preposti al controllo e deve essere conservato presso l'impianto produttivo per almeno un anno.
12. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli abbattitori ad umido a servizio dei punti di emissione 13A, 13B e 13C che comporti l'attivazione dei **camini di emergenza** 123A, 123B e 123C, deve essere segnalata entro le 24 ore successive all'attivazione stessa alla Provincia di Torino ed all'ARPA Piemonte, indicando le motivazioni che hanno portato a tale interruzione/malfunzionamento e la tempistica di ripristino prevista. Deve essere rilevata e registrata, tramite controllo automatico, l'apertura delle valvole che collegano gli effluenti dai tini di accrescimento degli ossidi di ferro rossi precipitati ai camini di emergenza 123A, 123B e 123C e la relativa durata, corredata di data dell'evento occorso. Le registrazioni di cui ai punti precedenti devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
13. Relativamente ai **sensori di polvere** atti a verificare la funzionalità degli impianti di abbattimento attivi sulle linee di produzione dei pigmenti di ossido di ferro, il Gestore deve assicurare la loro manutenzione periodica e la gestione secondo le procedure già approvate dalla Provincia di Torino e da ARPA Piemonte.

#### 4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

14. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di **idonee prese** (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo Metodo.
15. La **sigla identificativa** dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni in atmosfera deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini.
16. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di

rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.

17. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

#### 4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

18. In relazione agli impianti di nuova installazione, il Gestore deve comunicare la **data di avviamento** alla Provincia di Torino ed all'ARPA **con almeno 15 giorni di anticipo**, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata **entro 30 giorni dalla data di avviamento**.
19. Con riferimento ai punti di emissione asserviti agli impianti di nuova installazione, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (**autocontrolli iniziali**), il Gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi 10 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri indicati nel quadro emissioni. I risultati degli autocontrolli iniziali devono essere trasmessi alla Provincia di Torino ed all'ARPA Piemonte **entro 30 giorni** dalla data di effettuazione.
20. Il Gestore deve verificare, in continuità temporale con gli ultimi autocontrolli eseguiti, il rispetto dei valori limite fissati per i punti di emissione mediante una campagna di misurazioni analitiche (**autocontrolli periodici**) con la periodicità e secondo le indicazioni contenute nel Quadro Emissioni in atmosfera durante le più gravose condizioni di esercizio degli impianti.
21. Il rilevamento degli effluenti gassosi deve essere eseguito ad opera di **tecnico abilitato**, verificando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni in atmosfera.
22. Non sono soggette ad autocontrollo le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (art. 272, comma 1 e parte I, Allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), nonché le attività indicate come "emissioni trascurabili" o "inquinanti trascurabili".
23. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al dipartimento provinciale dell'ARPA, con **almeno 15 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici alle emissioni.
24. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, al dipartimento provinciale dell'ARPA e al Comune di Torino il Report Ambientale contenente le risultanze degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, allegando i certificati analitici redatti conformemente al modello CONTR.EM e secondo le modalità previste al Capitolo 9 "Comunicazioni agli enti".
25. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi

discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).

26. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella seguente Tabella 4.4.1. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

**Tabella 4.4.1 – Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera**

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
<b>Polveri totali</b>	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
<b>Gas di combustione CO, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, O<sub>2</sub></b> (metodo gascromatografico)	UNI 9968	-
<b>NO<sub>x</sub></b> (metodo automatico)	UNI 10878:2000	ISO 10849:1996
<b>CO</b> (metodo spettrofotometrico all'IR)	UNI EN 9969	ISO 12039:2001
<b>O<sub>2</sub></b>	UNI 9968 (metodo gascromatografico)	ISO 12039
<b>Velocità e portata</b>	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

#### 4.5. CENTRALE TERMICA

27. Come da progetto e dalle successive modifiche gestionali, è consentito l'esercizio dei generatori di elettricità e vapore nelle modalità indicate nella Tabella 4.5.1:

**Tabella 4.5.1 – Modalità e ore di esercizio della centrale termica**

Fase	Macchina/attrezzatura	Ore di esercizio annue massime
<b>A</b>	Gruppo turbogas "Taurus 60 T7800" e una caldaia a olio diatermico	8500
<b>B</b>	2 caldaie a olio diatermico	450
<b>C</b>	Gruppo turbogas "Taurus 60 T7800" e 2 caldaie a olio diatermico	1500

28. Sono definite le seguenti condizioni di minimo tecnico:



- gruppo turbogas: erogazione di 4,2 MW elettrici ai morsetti;
  - 2 caldaie integrative al turbogas: temperatura minima dell'olio diatermico pari a 255°C e bruciatore in regolazione
29. Eventuale deroga alle ore di funzionamento annuo della modalità di esercizio "B" può essere concessa in caso di manutenzioni straordinarie e/o indifferibili tali da non consentire il rispetto del cumulo di ore di esercizio annue. Il Gestore deve informare tempestivamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte, motivando le ragioni ed i tempi per il ripristino delle normali condizioni di esercizio del gruppo turbogas.
30. È consentita una condizione di esercizio della centrale termica "anomala", coerentemente all'art. 271, comma 14 del D. Lgs 152/2006, riconducibile ad un guasto della rete nazionale di vettoriamento di energia elettrica, che comporta un funzionamento del turbogas in condizioni instabili, poiché inferiori al minimo tecnico, per supplire la mancata alimentazione di tale servomezzo allo stabilimento.
31. Il Gestore deve trasmettere, annualmente entro il 30 aprile, congiuntamente al Report Ambientale di cui al Capitolo 9 "Comunicazioni agli Enti", i seguenti dati:
- i risultati delle verifiche di linearità e delle determinazioni dello IAR di cui ai successivi punti 38 e 39;
  - le ore annue di funzionamento nelle modalità "A", "B" e "C" (caldaie integrate al turbogas in condizioni di regolazione sopra il minimo tecnico, escluso l'avviamento e fase di arresto, art. 271, comma 14 D. Lgs. 152/2006);
  - relativamente ai parametri monitorati in continuo, uno schema contenente le informazioni riportate nella sottostante Tabella 4.5.2, riferite ad ogni singolo generatore:

**Tabella 4.5.2 – Dati relativi alla centrale termica**

	Consumo CH <sub>4</sub> [m <sup>3</sup> ]	Energia termica prodotta [kWh]	Energia elettrica prodotta [kWh]	Energia elettrica venduta [kWh]	Massima concentrazione oraria di NOx [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Massima concentrazione oraria di CO [mg/Nm <sup>3</sup> ]	Flusso di massa NOx [kg]	Flusso di massa CO [kg]
Gennaio								
Febbraio								
.....								
Dicembre								
<b>Anno</b>								

*I valori di concentrazione sono riferiti al gas secco e ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 3% in volume per le caldaie e al 15% per il turbogas, a 0°C e 1013 hPa.*

#### 4.5.1 SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (S.M.E.)

32. Il Gestore deve effettuare, sulle emissioni provenienti dal turbogeneratore a gas naturale (camino n. 1C) e dai generatori di vapore a olio diatermico (camini n. 2C e 3C) **misurazioni**

**in continuo** delle concentrazioni di ossigeno libero, di CO, di NOx, umidità e della temperatura dei gas effluenti, nonché della temperatura dell'olio diatermico e della portata di combustibile delle caldaie di integrazione. Devono essere rilevate, inoltre, le date e le rispettive durate dei guasti di erogazione dell'energia elettrica dalla rete nazionale. Infine vanno misurati in continuo i quantitativi volumetrici di metano in ingresso al turbogeneratore. Va monitorata e registrata in continuo anche la data e la durata dell'avviamento o del funzionamento delle 2 caldaie ad integrazione quando la temperatura dell'olio diatermico è inferiore a 255°C.

33. Il Gestore deve garantire, per le misure in continuo di cui al punto precedente, l'utilizzo di un S.M.E. che non sia a scansioni cicliche per il rilevamento delle emissioni del turbogas e delle caldaie; tale sistema può essere utilizzato esclusivamente per il controllo delle emissioni provenienti dalle due caldaie.
34. Il Gestore deve **dare evidenza** tramite il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni del superamento del punto di minimo tecnico e dell'inizio e termine dei periodi transitori (avviamento, arresto, ecc.), facendo riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e alle eventuali indicazioni fornite da ARPA Piemonte.
35. Per il confronto con il valore limite, sono considerate valide le medie orarie nelle quali **tutti i 60 minuti dell'ora solare** si riferiscono allo stato impianto di "Normale funzionamento".
36. Le **registrazioni** dei dati devono essere conservate per almeno tre anni in stabilimento, su supporto informatico, a disposizione degli enti preposti al controllo.
37. Per la valutazione dei risultati e l'assicurazione della qualità dei dati delle misurazioni in continuo, si fa riferimento a quanto previsto dall'Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 e alle indicazioni fornite da ARPA Piemonte. Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni deve essere in grado di verificare il rispetto dei valori limite in tutte le sue formulazioni, nonché il rispetto delle prescrizioni di carattere gestionale. Devono essere impiegati i metodi di misura previsti dall'Allegato 2 al DM 31 gennaio 2005.
38. Ai sensi del punto 4.1 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto al controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura (cd. **verifica di linearità**) dei singoli analizzatori, con periodicità almeno annuale.
39. Ai sensi del punto 4.3.2 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore è tenuto alla determinazione dell'indice di accuratezza relativo (**IAR**) per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori in situ con misura diretta e di tipo estrattivo. Tale determinazione è da effettuarsi come descritto al punto 4.4 del medesimo allegato e con periodicità almeno annuale.
40. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, la **data** in cui intende effettuare la verifica di linearità e la determinazione dello IAR di cui ai precedenti punti 38 e 39. Per quanto riguarda la determinazione dello IAR, è facoltà del Dipartimento Provinciale dell'ARPA richiedere di individuare, in accordo col Gestore, una data diversa da quella comunicata, al fine di poter presenziare alle operazioni.
41. Il Gestore deve segnalare immediatamente al Dipartimento Provinciale ARPA, con opportuna



comunicazione scritta, qualsiasi interruzione superiore alle 24 ore consecutive nel funzionamento della strumentazione del S.M.E., specificandone le cause e le tempistiche per il ripristino.

**4.6. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA**
**VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITÀ DI CONTROLLI PERIODICI**

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
1	Accrescimento cristallo ossido di ferro giallo TRG-04 Fase A2	58000	Polveri totali	5	0,290	Abbattimento a umido	Annuali
2	Neutralizzazione della sospensione ossido di ferro giallo TRG-05 Fase A3	2500	Polveri totali	10	0,025	--	Annuali
2 bis	Neutralizzazione della sospensione ossido di ferro giallo TRG-05 Fase A3	3800	Polveri totali	10	0,038	--	Annuali
3	Neutralizzazione della sospensione ossido di ferro giallo SLG-05 Fase A3	1000	Polveri totali	10	0,010	F.T.	Annuali
5	Macinazione e deposito micronizzazione confezionamento ossido di ferro giallo SLT-33, SLT-44 Fasi A8, A9, A10	4000	Polveri totali	10	0,040	F.T.	Annuali
6	Deposito ossido di ferro giallo SLT-34 Fase A9	1000	Polveri totali	10	0,010	F.T.	Annuali



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
7	Micronizzazione e deposito micronizzato ossido di ferro giallo SLT-35 Fase A10	1000	Polveri totali	10	0,010	F.T.	Annuali
8	Deposito ossido di ferro giallo da calcinare SLT-36 Fase B1	1000	Polveri totali	10	0,010	F.T.	Annuali
10	Calcinazione pigmento CLP-01 Fase B2	1750	Polveri totali SOx (come SO2)	10 20	0,018 0,035	F.T.	Annuali
11	Deposito ossido di ferro rosso calcinato SLT-37 Fase B3	1000	Polveri totali	10	0,010	F.T.	Annuali
12	Confezionamento ossido di ferro rosso calcinato SLT-38 Fase B4	4500	Polveri totali	10	0,045	F.T.	Annuali
13A, 13B, 13C (4)	Accrescimento cristallo ossido di ferro rosso TRR-07, TRR-09, TRR-40 Fase C2	50000	Polveri totali	5	0,250	A.U.	Annuali
15	Essiccazione ossido di ferro nero EST-01 e EST-02 Fase E4	18000	Polveri totali (7)	10	0,180	F.T.	Annuali
17	Deposito ossido di ferro rosso SLT-15 Fase C8	5000	Polveri totali	10	0,050	F.T.	Annuali



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
18	Micronizzazione e deposito ossido di ferro giallo MPG-02 Fase A10	10000	Polveri totali (7)	10	0,100	F.T.	Annuali
21	Confezionamento ossido di ferro rosso ISP-02 Fase C9	4000	Polveri totali	10	0,040	F.T.	Annuali
22	Essiccazione granuli ossido di ferro EST-04 Fase F9	35000	Polveri totali (7)	10	0,350	F.T.	Annuali
41	Confezionamento ossido di ferro nero, miscele di pigmenti di ferro, pressatura pedane ISP-03, ISP-04, ISP-06, SLP-06 Fasi E6, F7	35000	Polveri totali (7)	10	0,350	F.T.	Annuali
43	Alimentazione granulatore SDT-46 Fase F8	2500	Polveri totali	10	0,025	F.T.	Annuali
48	Precipitazione ossido di ferro nero TRN-24 Fase E2	1500	Polveri totali	10	0,002	--	Annuali
53	Macinazione, deposito e confezionamento ossido di ferro nero MUT-20, SLT-20, ISP-05 Fasi E5, E6	6500	Polveri totali (7)	10	0,065	F.T.	Annuali
55	Carico ossidi di ferro SLP-19 Fase F1	2500	Polveri totali	10	0,025	F.T.	Annuali



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
64	Dissolutore sali SDC-09 Fase E2	8000	Polveri totali	10	0,080	----	Non richiesti autocontrolli
66	Essiccazione ossido di ferro rosso Essiccatore rotante ERT-04 Fase C6	40000	Polveri totali (7)	10	0,400	F.T.	Annuali
67	Essiccazione ossido di ferro nero EST-03 Fase E4	9000	Polveri totali (7)	10	0,090	F.T.	Annuali
68	Macinazione ossido di ferro rosso MUT-13 Fase C7	5000	Polveri totali (7)	10	0,050	F.T.	Annuali
69	Deposito ossido di ferro rosso da micronizzare SLT-14 Fase C10	5000	Polveri totali	10	0,050	F.T.	Annuali
70A	Micronizzazione ossido di ferro rosso SLP-21 Fase C12	1000	Polveri totali	10	0,010	F.T.	Annuali
70B	Micronizzazione ossido di ferro rosso SLP-22, MGP-01 Fase C12	3500	Polveri totali	10	0,035	F.T.	Annuali
70C	Miscelazione, deposito e confezionamento ossido di ferro rosso micronizzato SLP-23, MXP- 07 e ISP-13 Fasi C11, C13	3500	Polveri totali (7)	10	0,035	F.T.	Annuali



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
71A, 71B (4)	Accrescimento cristallo ossido di ferro rosso TRR-07, TRR-09 e TRR-40 Fase C2	200	Polveri totali	10	0,002	F.T.	Annuali
72A, 72B (4)	Macinazione e deposito ossido di ferro giallo MUT-31, MUT-32, SLT-31, SLT-32 Fase A7	5500	Polveri totali (7)	10	0,055	F.T.	Annuali
72C	Confezionamento ossido di ferro giallo ISP-01 Fase A12	3500	Polveri totali (7)	10	0,035	F.T.	Annuali
73	Condizionamento granuli ossido di ferro (miscele di pigmenti) ELT-01 Fase F10	5000	Polveri totali (7)	10	0,050	F.T.	Annuali
96	Recupero solfato di sodio MEE-09/10 Fase G5	2500	Polveri totali	10	0,025	F.T.	Annuali
80	Sfiati tino TAN-37 Fase C2	Emissioni trascurabili					
81	Sfiati tino TRR-08 Fase C1	Emissioni trascurabili					
82	Sfiati tino TAR-15 Fase C2	Emissioni trascurabili					
83	Sfiati tino TAR-41 Fase C2	Inquinanti trascurabili					





Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
84	Sfiati tino TAR-11 Fase E2				Emissioni trascurabili		
85	Sfiati tino TAR-17 Fase C1				Emissioni trascurabili		
86	Sfiati tino TAR-12 Fase C2				Inquinanti trascurabili		
87	Sfiati tino TAE-19 Fase C2				Emissioni trascurabili		
88	Sfiati tino TAG-44 Fase A3				Inquinanti trascurabili		
89	Sfiati tino TAG-47 Fase A3				Inquinanti trascurabili		
90	Sfiati tino TAG-06 Fase A2				Emissioni trascurabili		
92	Serbatoio A impianto "ETEC" SAD-11 Fase G5				Emissioni trascurabili		
93	Scarico setaccio MEG-12 Fase A2 bis				Emissioni trascurabili		
94	Sfiati tino TAN-10 Fase E2				Inquinanti trascurabili		
95	Sfiati tino TAN-14 Fase E2				Inquinanti trascurabili		



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
97	Sfiati cisterna soda SDN-13 Fase C1				Emissioni trascurabili		
99	Sfiati cisterna soda SSN-01 Fase C1				Emissioni trascurabili		
100	Sfiati serbatoio cromato di emergenza SSC-09 Fase D2				Emissioni trascurabili		
101	Sfiati serbatoio bicromato SSC-10 Fase D2				Emissioni trascurabili		
102	Sfiati tino TAN-43 Fase E2				Emissioni trascurabili		
103	Sfiati cisterna acido nitrico SSC-06 Fase D1				Emissioni trascurabili		
104	Sfiati tino TAC-27 Fase D2				Emissioni trascurabili		
105	Sfiati tino TAN-28 Fase E2				Inquinanti trascurabili		
106	Sfiati tino TAC-26 Fase D2				Emissioni trascurabili		
107	Sfiati tino TAN-25 Fase E2				Inquinanti trascurabili		
108	Sfiati tino TAN-32 Fase E2				Inquinanti trascurabili		



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
109	Sfiati tino TAN-34 Fase E2		Inquinanti trascurabili				
110	Sfiati tino TAN-46 Fase E2		Inquinanti trascurabili				
112	Setaccio gesso Fase A4		Emissioni trascurabili				
113	Sfiati tino TAT-20 Fase G1		Emissioni trascurabili				
116	Pompe del vuoto Fase A5		Emissioni trascurabili				
117	Pompe del vuoto Fasi A5, E3		Emissioni trascurabili				
118	Pompa del vuoto filtrazione cromato Fase D3		Emissioni trascurabili				
119	Pompe del vuoto Fase C4		Emissioni trascurabili				
120	Pompe del vuoto Fase C4		Emissioni trascurabili				
121	Pompe del vuoto Fase E3		Emissioni trascurabili				
123A (3)	Camino di emergenza emissione 13A (Accrescimento cristallo ossido di ferro rosso TRR-09) Fase C2	2500	Polveri totali	5	----	Non richiesti autocontrolli	



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
123B (3)	Camino di emergenza emissione 13B (Accrescimento cristallo ossido di ferro rosso TRR-07) Fase C2	2500	Polveri totali	5	----	----	Non richiesti autocontrolli
123C (3)	Camino di emergenza emissione 13C (Accrescimento cristallo ossido di ferro rosso TRR-40) Fase C2	2500	Polveri totali	5	----	----	Non richiesti autocontrolli
124	Reattore "Blue Bird" TRB-70 Fasi A2 e C2	20000	Polveri totali	5	0,100	Abbattimento a umido	Annuali
125	Serbatoio SLF-500 Fase L1	1000	Polveri totali	10	0,010	Filtro a cartucce	Iniziali e annuali
126	Reattori TRF-51 e TRF-52 Fase L1	20000	Polveri totali	5	0,200	Abbattimento a umido	Iniziali e annuali
127	Forno essiccamento ENF-05 Fase L3	4000	Polveri totali	10	0,040	Filtro a tasche	Iniziali e annuali
128	Forno essiccamento ENF-05 Fase L3	4000	Polveri totali	10	0,040	Filtro a tasche	Iniziali e annuali
129	Blender MXF70, MXF80, MXF81 e stazioni di insacco Fase L4	4000	Polveri totali	10	0,040	Filtro a tasche	Iniziali e annuali



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti		Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo	
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)			Flusso di massa [kg/h]
130	Forno calcinatore CLF-13 Fase L4	3000	Polveri totali	10	0,030	Filtro a tasche	Iniziali e annuali
132	Mulino MUF80 Fase L4	1000	Polveri totali	10	0,010	Filtro a maniche	Iniziali e annuali
133	Essiccatoio Swirl Fluidizer EFA-10 Fase M2	15000	Polveri totali	10	0,150	Filtro a maniche	Iniziali e annuali
136	Mixer MXA-210, MXA-212 Fase M5	3000	Polveri totali	10	0,030	Filtro a tasche	Iniziali e annuali
138	Forno calcinatore CLA-12 Fase M4	2000	Polveri totali	10	0,020	Filtro a tasche	Iniziali e annuali
139	Silo SLA-10 Fase M5	10000	Polveri totali	10	0,100	Filtro a maniche	Iniziali e annuali
140	Silo SLA-11 Fase M5	10000	Polveri totali	10	0,100	Filtro a maniche	Iniziali e annuali
141	Silo SLA-17 Fase M5	10000	Polveri totali	10	0,100	Filtro a maniche	Iniziali e annuali
142	Silo SLA-18 Fase M5	10000	Polveri totali	10	0,100	Filtro a maniche	Iniziali e annuali
143	Filtro rotativo FRA-10 Fase M1	1000	Polveri totali	10	0,010	----	Iniziali
144	Filtro rotativo FRA-11 Fase M1	1000	Polveri totali	10	0,010	----	Iniziali



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
145	Insaccatore GIMAT e cappa camera bianca Fase M6	1000	Polveri totali	10	0,010	Filtro a maniche	Iniziali e annuali
146	Essiccatoio Swirl Fluidizer EFG-02 Fase A6	35000	Polveri totali	10	0,350	Filtro a maniche	Iniziali e annuali
147	Bruciatore BRG-70 (4,5 MW) Fase A6	4600	Polveri totali CO NOx (come NO2)	5 100 150	0,023 0,460 0,690	----	Iniziali Iniziali e annuali
148	Reattore "Blue Bird" TRB-72 Fasi A2 e C2	30000	Polveri totali	5	0,150	Abbattimento a umido	Iniziali e annuali
135	Pompe da vuoto PAA-10, PAA-110, PAA11, PAA211 Fase M1	5000	Emissioni trascurabili			4 Separatori centrifughi a ciclone	Non richiesti autocontrolli
131	Bruciatori calcinatore CLA-13 (480 kW) Fase L4	Non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/06					
134	Bruciatore essiccatoio BRA-110 (884 kW) Fase M2						
137	Bruciatori calcinatore CLA-12 (320 kW) Fase M4						



Punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata [Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Frequenza autocontrollo
			Tipologia (2)	Limiti			
				Concentrazione [mg/Nm <sup>3</sup> ] (1)	Flusso di massa [kg/h]		
<b>CENTRALE TERMICA</b>							
1C (5)	Turbogeneratore a gas naturale	60000	NOx (come NO <sub>2</sub> ) CO	80 60	4,800 3,600	----	SME
2C (6)	Generatore vapore a olio diatermico	15000	Polveri totali	5	0,075	----	Annuale
			NOx (come NO <sub>2</sub> ) CO	150 100	2,250 1,500		SME
3C (6)	Generatore vapore a olio diatermico	15000	Polveri totali	5	0,075	----	Annuale
			NOx (come NO <sub>2</sub> ) CO	150 100	2,250 1,500		SME

**NOTE AL QUADRO EMISSIONI**

- (1) I valori limite sono espressi come valori medi orari e si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (2) Con il termine NOx si intende la somma degli ossidi di azoto NO<sub>2</sub> + NO espressi come NO<sub>2</sub>.
- (3) Vedere prescrizione n. 4.2-12
- (4) Dati riferiti al singolo camino; la portata indicata è relativa al singolo punto di emissione.
- (5) I valori di portata e i valori limite degli inquinanti in emissione sono riferiti al gas secco e ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15% in volume.
- (6) I valori di portata e i valori limite degli inquinanti in emissione sono riferiti al gas secco e ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 3% in volume.
- (7) Al punto di emissione è presente un sensore di allarme per le polveri - vedere prescrizione n. 4.2-13

---

## 5. CICLO DELLE ACQUE

---

### 5.1. SITUAZIONE ESISTENTE

#### 5.1.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento idrico di acqua industriale avviene tramite 5 pozzi dotati di misuratore di portata e da un allaccio all'acquedotto per gli usi igienico-sanitari.

#### 5.1.2 SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

L'Azienda è autorizzata a scaricare nel **torrente Stura di Lanzo** le acque di origine meteorica, unitamente a quelle di lavaggio delle attrezzature, a quelle provenienti da eventuali perdite dalle pompe ed ai reflui civili, raccolte dalla rete di comprensorio e depurate nell'impianto di trattamento acque generiche (**impianto di trattamento 1**), attraverso la vasca LAD05.

Le acque di raffreddamento dei processi produttivi vengono in parte riciclate nel circuito per il tramite della cosiddetta "vasca di calma" (LAT25), in parte afferiscono alla vasca LAD05 ed in parte confluiscono direttamente al punto di scarico

La portata media complessiva dello scarico è pari a circa 7000 m<sup>3</sup> al giorno.

*Impianto 1: depurazione reflui scaricati in corpo idrico superficiale*

- grigliatura (4 setacci rotanti);
- equalizzazione e decantazione preliminare in vasca LAD02;
- dosaggio coagulante e regolazione pH (serbatoio SAD42);
- dosaggio flocculante (serbatoio SAD43);
- decantatore fanghi (DCD05) e tino controllo torbidità;
- equalizzazione finale in vasca LAD05 (compresi concentrati da osmosi).

Il punto di prelievo (POD07), anche ai fini del controllo sullo scarico finale nel torrente Stura, è situato a valle della vasca LAD05.

L'Azienda è inoltre autorizzata a scaricare in **pubblica fognatura SMAT** i reflui industriali (sifonamento acque madri, primi e secondi stadi di filtrazione ossidi di ferro giallo, rosso e nero), raccolti dalla rete di comprensorio e depurati negli **impianti di trattamento 2A, 2B e 2C** (dotati di miscelazione finale). Lo scarico proveniente dall'impianto 2A viene per la maggior parte riutilizzato in produzione e solo la quota in esubero è destinata allo scarico.

Al fine di mantenere la concentrazione del parametro solfati nei limiti previsti allo scarico, la quota di liquami concentrati inviati alla miscelazione è modulata da una valvola in funzione della misura di conducibilità. In caso di scarsità del refluo più diluito (2C), al serbatoio di miscelazione può essere inviato parte dello scarico destinato alle acque superficiali.

*Impianto 2A: da sintesi degli ossidi di ferro - capacità di trattamento 60 m<sup>3</sup>*

- vasca di accumulo LAR03;
- dosaggio coagulante e correzione pH (serbatoio agitato SAD11);
- dosaggio flocculante (serbatoio agitato SAD12);
- decantatore a pacchi lamellari (DPD12);
- 2 serbatoi agitati di accumulo liquido chiarificato (SAD13 e SAD14);



- tino di accumulo (TAE18);
- tino di accumulo per riutilizzo acqua trattata (TAE11);
- serbatoi TAG47 e SSE16 (miscelazione scarichi in pubblica fognatura).

*Impianto 2B:* da primi stadi di filtrazione ossidi di ferro neri e rossi e acque di filtrazione concentrate degli ossidi di ferro trasparenti - capacità di trattamento 50 m<sup>3</sup>

- vasca di accumulo LAE01;
- dosaggio coagulante e correzione pH (serbatoio agitato SAF551);
- dosaggio flocculante (serbatoio agitato SAF552);
- decantatore a pacchi lamellari (DPF55);
- accumulo liquido chiarificato (serbatoio SAF554);
- serbatoi TAG47 e SSE16 (miscelazione scarichi in pubblica fognatura).

*Impianto 2C:* da filtrazione ossidi di ferro gialli e secondi stadi di filtrazione ossidi neri e rossi, filtrazioni dell'impianto alta purezza - capacità di trattamento 90 m<sup>3</sup>

- barilotto di accumulo;
- dosaggio eventuale coagulante, base e flocculante con correzione del pH (vasca a camere separate);
- decantatore (DCD03);
- serbatoio di accumulo liquido chiarificato (SAD104);
- serbatoio SSE16 (miscelazione scarichi in pubblica fognatura).

#### *Miscelazione finale – scarico finale n. 2*

Gli scarichi 2A e 2B si uniscono nel serbatoio TAG 47 e successivamente pompati al serbatoio SSE16, in cui arriva anche lo scarico 2C; tale serbatoio può inoltre ricevere acque dalla vasca LAD05. Qui è presente un sistema di correzione del pH con relativa misurazione; sono inoltre presenti strumenti per la misura della conducibilità e della torpidità, tutti dotati di allarmi. Sullo scarico finale è presente un campionatore automatico dotato di un controllo a distanza da parte di SMA Torino, a cui sono inviati anche altri dati medi istantanei (portata, pH, conducibilità, stima solfati).

#### ALLARMI

Le vasche LAE01, LAD02, LAR03 e LAD05 sono provviste di misuratore di livello con relativa registrazione automatica, e di segnale di allarme di elevato livello delle acque di accumulo. Le registrazioni vengono conservate in stabilimento per almeno un anno, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

*Ai sensi della normativa vigente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.*

## 5.2. LIMITI DI EMISSIONE

1. Il Gestore deve garantire il **rispetto dei limiti allo scarico finale** in corpo idrico superficiale e in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06, ad eccezione, per lo scarico in rete fognaria, del parametro **Solfati (come SO<sub>4</sub>)** per il quale è fissato un **limite in deroga pari a 13000 mg/l**.
2. Il limite in deroga di cui al punto precedente può essere **modificato o revocato** in relazione alla necessità del Gestore del Servizio Idrico Integrato di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e smaltimento dei fanghi di depurazione, come previsto dall'art. 47 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Lo scarico di acque reflue industriali immesso in rete fognaria non deve superare il **volume massimo giornaliero di 3000 m<sup>3</sup>**.
4. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire** gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
5. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare in rete fognaria acque reflue industriali che non rispettino i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti ove è consentito dalla normativa vigente in materia di acque. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia di Torino. In tali casi, l'Impresa deve garantire procedure volte ad interrompere lo scarico nei tempi più brevi possibili e a evitare fenomeni di inquinamento.

## 5.3. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

6. Il Gestore deve mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità i **punti di prelievo** agli scarichi effettuando periodicamente operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso in sicurezza ai punti assunti per il campionamento.
7. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere, eseguendo opportune manutenzioni e tarature, tutta la strumentazione di misura e controllo degli impianti di depurazione, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento, almeno una volta all'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
8. Il Gestore garantisca idonea e periodica manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione e dei sistemi di trattamento specifici, con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi, al fine di permetterne un costante ed efficiente funzionamento, anche in caso di eventi meteorici intensi. A tale scopo, il Gestore deve procedere allo **svuotamento dei bacini** dei reflui idrici dai fanghi depositati ed alle relative verifiche di tenuta, certificate da tecnico abilitato. Durante lo svuotamento di ciascuna delle vasche citate dovrà essere garantita l'efficienza depurativa del sistema di trattamento ed il rispetto dei limiti allo scarico. I certificati di collaudo della tenuta delle citate vasche devono essere inviati entro 30 giorni dalla loro effettuazione alla Provincia di Torino e all'ARPA Piemonte.
9. Il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino e all'ARPA Piemonte, unitamente al Report Ambientale annuale, lo **schema riassuntivo degli svuotamenti dei bacini** realizzati

nell'anno precedente e, limitatamente al Report Ambientale relativo all'anno 2014 (da presentarsi entro il 30 aprile 2015), un'indicazione della periodicità prevista per le attività suddette.

10. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, di **eventuali variazioni** della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.
11. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Torino, all'ARPA Piemonte e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, qualunque **arresto totale o parziale degli impianti di trattamento** e il relativo ripristino, nonché irregolarità o anomalie interne allo stabilimento che possano dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o del suolo. In tali eventualità, l'Azienda dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico e tali da evitare, in ogni caso, fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.
12. Il Gestore deve mantenere in perfetto stato di efficienza il **campionatore automatico** installato sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dello stabilimento, prima dell'immissione in rete fognaria. Su richiesta degli enti competenti al controllo, tale campionatore potrà essere sigillato e gestito temporaneamente o in maniera continuativa dai suddetti soggetti, con finalità di ulteriore controllo.
13. Il Gestore deve mantenere attivo il **sistema di telecontrollo** della strumentazione per il controllo in continuo del serbatoio di miscelazione finale SSE16 (sonde, misuratore di portata ed autocampionatore). Il Gestore deve altresì garantire l'accessibilità al pozzetto esterno allo stabilimento in cui è alloggiato il misuratore, di proprietà SMAT S.p.A., che contabilizza il volume dei reflui conferiti in rete fognaria; per detto misuratore deve inoltre essere garantita l'alimentazione elettrica.
14. Il Gestore deve predisporre, **entro il 28 febbraio 2015**, ed in seguito mantenere, un **registro** per l'annotazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa a tutta la strumentazione di misura e controllo degli scarichi idrici, campionatore automatico compreso. Tale registro deve essere lasciato a disposizione delle Autorità preposte al controllo.
15. Il Gestore deve proseguire l'attività di **sostituzione delle pompe** dell'impianto finalizzata alla riduzione delle perdite idriche e all'incremento dell'affidabilità degli impianti. Con cadenza annuale, unitamente al Report Ambientale, il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed all'ARPA Piemonte l'avanzamento dei lavori, giustificando eventuali ritardi e precisando le relative nuove date di completamento.

#### 5.4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

16. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, all'ARPA e al Gestore del Servizio Idrico Integrato per quanto di competenza, con **almeno 30 giorni di anticipo**, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici agli scarichi idrici.
17. Il Gestore deve eseguire, con le periodicità indicate:
  - relativamente allo scarico finale in **corpo idrico superficiale**, il **controllo** dei parametri riportati in **Tabella 5.4.1** e il **monitoraggio** dei parametri riportati in **Tabella 5.4.2**;

- relativamente allo scarico finale in **pubblica fognatura**, il **controllo** dei parametri riportati in **Tabella 5.4.3** e il **monitoraggio** dei parametri riportati in **Tabella 5.4.4**;

A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005). I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D. Lgs. N. 152/06, e secondo le metodiche definite dal manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

Il saggio ecotossicologico dovrà essere effettuato congiuntamente ai rilievi analitici effettuati sulle altre sostanze.

**Tabella 5.4.1 – Piano dei controlli analitici allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale**

Parametri	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	----	Annuale
Solidi sospesi totali	80	mg/l	
COD (come O <sub>2</sub> )	160	mg/l	
Alluminio	1	mg/l	
Boro	2	mg/l	
Cromo totale	2	mg/l	
Ferro	2	mg/l	
Manganese	2	mg/l	
Piombo	0,2	mg/l	
Solfati (come SO <sub>4</sub> )	1000	mg/l	
Cloruri	1200	mg/l	
Fluoruri	6	mg/l	
Fosforo totale (come P)	10	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	20	mg/l	
Tensioattivi totali	2	mg/l	
Saggio di tossicità acuta	----	----	

**Tabella 5.4.2 – Piano dei monitoraggi allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale**

Parametri	Punto di misura	Periodicità
pH	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	Giornaliera
Cromo VI	LAD05	
Nitriti	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	
Nitrati	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	
Solfati	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	
Cloruri	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	
Fosfati	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	
Fluoruri	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	
Cromo totale	LAD05	
Ferro	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	
Manganese	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	Settimanale

Parametri	Punto di misura	Periodicità
Alluminio	LAD02/DCD05, LAD05, POD07	Settimanale
Portate	POD07	In continuo

**Tabella 5.4.3 – Piano dei controlli allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura**

Parametri	Valori limite	Unità di misura	Periodicità
pH	5,5-9,5	----	Annuale
Solidi sospesi totali	200	mg/l	
COD (come O <sub>2</sub> )	500	mg/l	
Alluminio	2	mg/l	
Boro	4	mg/l	
Cromo totale	4	mg/l	
Ferro	4	mg/l	
Manganese	4	mg/l	
Piombo	0,3	mg/l	
<b>Solfati (come SO<sub>4</sub>)</b>	<b>13000*</b>	<b>mg/l</b>	
Cloruri	1200	mg/l	
Fluoruri	12	mg/l	
Fosforo totale (come P)	10	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	30	mg/l	
Tensioattivi totali	4	mg/l	
Saggio di tossicità a cuta	----	----	

\*limite in deroga

**Tabella 5.4.4 – Piano dei monitoraggi allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura**

Parametri	Punto di misura	Periodicità
pH	Campionatore fiscale	Giornaliera
Nitriti	Campionatore fiscale	
Nitrati	Campionatore fiscale	
Solfati	Campionatore fiscale	
Cloruri	Campionatore fiscale	
Fosfati	Campionatore fiscale	
Fluoruri	Campionatore fiscale	
Ferro	Campionatore fiscale	Settimanale
Manganese	Campionatore fiscale	
Alluminio	Campionatore fiscale	
Conducibilità	Linea invio a SMAT	In continuo
Portate	Linea invio a SMAT, Scarico 2A+2B (tra TAG47 e SSE16)	

18. Il Gestore deve trasmettere, **annualmente entro il 30 aprile**, alla Provincia di Torino, all'ARPA ed alla SMAT, il Report Ambientale contenente:

- le risultanze degli autocontrolli agli scarichi in corpo idrico superficiale e in pubblica fognatura, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;

- risultati dei monitoraggi in forma aggregata, utilizzando grafici e/o tabelle che meglio ne evidenzino gli andamenti nel tempo;

Il Gestore deve conservare, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione, i risultati dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati, in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Gli stessi dati devono essere disponibili anche per la preparazione della documentazione per il riesame.

## 5.5. BILANCI

19. Il Gestore deve **misurare** mensilmente, tramite i misuratori totalizzatori installati, i volumi complessivi di:
- acqua prelevata da ogni pozzo;
  - acque reflue industriali scaricate in corpo idrico superficiale e rete fognaria;
  - acque a valle della vasca LAD05 prima della confluenza con i reflui di raffreddamento;
  - acqua ricircolata / reintegrata nel ciclo produttivo.
20. Il Gestore deve comunicare i volumi monitorati suddetti con il Report Ambientale annuale, come previsto al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”.
21. Il Gestore deve inoltre realizzare, e trasmettere unitamente al Report Ambientale annuale come previsto al Capitolo 9 “Comunicazioni agli enti”, il **bilancio di massa** relativo al quantitativo di **solforati** recapitati in rete fognaria, comprendendo i dati mensili aggregati di portate volumetriche e di concentrazione di solforati rilevati nei reflui avviati alla miscelazione nel serbatoio SSE16.

## 5.6 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

22. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione relativo alle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio** e le relative successive modifiche ed integrazioni.
23. Il Gestore deve mettere in atto le procedure necessarie per evitare che la presenza di **residui di sostanze sulle aree esterne (piazze) o interne (pavimentazioni dei reparti)** possa compromettere, a causa delle acque meteoriche o di sversamenti, la qualità delle acque superficiali o sotterranee. Tale procedura deve prevedere, tra l'altro, la pulizia periodica di dette superfici tramite mezzi meccanici o manuali e il mantenimento in perfette condizioni della pavimentazione presente.
24. Il Gestore deve indicare in apposito registro, eventualmente su supporto informatico, da conservare presso l'insediamento a disposizione dell'autorità di controllo, le date e le modalità con cui sono state effettuate le **operazioni di pulizia delle superfici esterne ed interne più critiche**, e gli eventuali interventi a seguito di sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente.

## 6. GESTIONE RIFIUTI E STOCCAGGI DI MATERIALI

- Le operazioni di stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi

### 6.1. DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA

Il presente provvedimento autorizza il Gestore a svolgere le attività di **deposito preliminare** e di **messaggio in riserva** di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio (di cui ai punti D15 ed R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con le modalità e prescrizioni di seguito riportate. Le tipologie di rifiuti per le quali sono ammesse le operazioni suddette sono esclusivamente quelle riportate nella Tabella 6.1.1.

**Tabella 6.1.1 – Caratteristiche del deposito preliminare e messa in riserva**

CODICE CER	Descrizione	Area	Capacità di deposito		Modalità di stoccaggio
			m <sup>3</sup>	t	
060203*	idrossido di ammonio	1	1	1	In fusti
060313*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	1	1	1	In fusti
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313	1	1	1	In fusti
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315	11	24	19	In cassoni scarrabili
060399	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente a scarti solidi prodotti dalle operazioni setacciatura e grigliatura meccanica dalla produzione di ossidi di ferro</i> )	12	12	15	In cassone
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	2	120	120	Sfusi sotto tettoia
061199	rifiuti non specificati altrimenti ( <i>limitatamente a gessi con composizione pari al 80-98% di solfato di calcio e 2.5-3% di ossidi di ferro</i> ).	G	5000	5000	Bacino di contenimento in calcestruzzo diviso in due sezioni e dotato di drenaggio in fognatura interna
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	3	2	1	Recipienti di metallo
080120	sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diversi da quelle di cui alla voce 080119	1	1	1	In fusti
120112*	cere e grassi esauriti	1	5	5	In fusti
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	3	5	4,5	Serbatoio in acciaio con contenimento e tettoia
130802*	altre emulsioni (acque di condensa con tracce di olio)	C1	1	1	In cubitainer
	altre emulsioni	1	2	2	In fusti
140603*	altri solventi e miscele di solventi	1	1	1	In fusti

			Capacità di deposito		
150102	imballaggi in plastica (contenitori)	1	9	0,9	Sfusi in cassone
	imballaggi in plastica (big bags in polipropilene)	11	30	1,5	Sfusi in cassone
150103	imballaggi in legno	11	120	12	Accatastati
150104	imballaggi metallici	1	16	1,6	Su pedane sotto tettoia
150106	imballaggi in materiali misti	10	30	4,5	Sfusi in cassone
	imballaggi in materiali misti (cubitainer da 1 m <sup>3</sup> )	11	20	2	Impilati in area esterna
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (contenitori sporchi di resina)	3	1	0,2	Sfusi in cassetto metallico
	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	1	3	0,3	Imballato/big bags ADR su pedane
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1	17	8,5	In big bags/fusti metallici su pedane/vasche di contenimento, sotto tettoia
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202, costituiti da filtri aria compressori	1	2	0,6	Su pedane
160601*	batterie al piombo	1	1	3	Sfusi in contenitori di materiale plastico
170405	ferro e acciaio	11	20	10	Sfusi in cassone
170411	cavi, diversi da quelli di cui alle voci 170410	7	3	0,9	Sfusi in cassone
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto	1	9	4,5	Sotto tettoia su pedane rivestite con teli di polietilene
200121*	lampade al mercurio	7	2	0,2	In cassetto metallico
200304	fanghi delle fosse settiche	F	15	15	3 fosse settiche

- La **quantità massima di rifiuti stoccabile** presso l'impianto è pari a **5474 m<sup>3</sup>**, di cui **51 m<sup>3</sup> di rifiuti pericolosi** e **5423 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi**, suddivisi per tipologie e per aree di stoccaggio secondo quanto riportato nella precedente Tabella 6.1.1. Tali quantitativi dovranno essere assunti come riferimento per il calcolo delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate, come previsto dalla normativa vigente, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di A.I.A., seguendo lo schema di calcolo di cui alla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.
- Nello svolgimento dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento dovrà essere assicurata la funzionalità delle aree di stoccaggio dei rifiuti. In particolare, dovrà essere mantenuta in efficienza la pavimentazione delle aree stesse e dovranno essere adottati opportuni accorgimenti al fine di garantire la raccolta delle acque meteoriche e di eventuali colaticci che possono originarsi dalla movimentazione dei rifiuti stessi.
- I **contenitori** fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione e dovranno essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto in esso contenuto. In caso di contenitori disposti in file, gli stessi dovranno essere posizionati in modo tale da garantire l'ispezionabilità e l'agevole rimozione di contenitori lesionati: a tal fine dovranno essere posizionati su non più di due file sovrapposte e dovranno essere mantenuti perfettamente chiusi.



5. I **recipienti** fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti dovranno inoltre essere contrassegnati con targhe od etichette, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER del rifiuto, lo stato fisico, le caratteristiche di pericolosità, fatte salve eventuali prescrizioni più specifiche derivanti dalla vigente normativa.
6. Le **aree di stoccaggio** dovranno essere individuate con cartelli e targhe recanti l'indicazione della denominazione e del quantitativo massimo stoccabile (rif. Tabella 6.1.1 colonne "Area" e "Capacità di deposito").
7. I rifiuti dovranno essere stoccati e manipolati in modo tale da escludere la dispersione di aerosol e di polveri, la formazione di odori e prodotti esplosivi e/o infiammabili e aeriformi tossici. Dovrà essere evitato il contatto tra rifiuti suscettibili di reagire tra loro o di generare notevoli quantità di calore: più in generale dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza di impianti, strutture e addetti.
8. Il rifiuto individuato con il codice **CER 060199**, costituito da **gesso**, dovrà essere stoccato in modo tale da evitare la dispersione di polveri ed assicurarne lo smaltimento od il recupero in condizioni di sicurezza.
9. Gli **imballaggi** dovranno essere stoccati in modo tale da tenere il più possibile distinti in funzione del diverso materiale di cui sono costituiti, al fine di favorirne il successivo recupero.
10. Per quanto concerne il rifiuto individuato con il codice **CER 170605\*** (materiali da costruzione contenenti **amianto**), il Gestore deve assicurare il rispetto della normativa in materia di gestione di manufatti contenenti amianto e delle prescrizioni individuate dall'ASL per le attività di cantiere.
11. Presso le aree di stoccaggio dovranno essere presenti **dispositivi antincendio** di primo intervento, fatte salve le disposizioni specifiche in materia di prevenzione incendi prescritte dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto.
12. Il Gestore deve garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza o delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione, e deve essere inoltre possibile reperire in qualsiasi momento un responsabile tecnico.

## 6.2. DEPOSITO TEMPORANEO

13. Il Gestore ha scelto di gestire le altre tipologie di rifiuti derivanti dall'attività produttiva e non ricomprese nell'elenco di cui alla Tabella 6.1.1 in regime di **deposito temporaneo**, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
14. Deve essere sempre presente in stabilimento la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
15. I rifiuti in uscita dallo stabilimento dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale ovvero recupero.

### 6.3. STOCCAGGI DI MATERIALI

16. A seguito dell'approvazione della Variante "Seveso" al nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino che introduce la definizione di stabilimento "sottosoglia" necessaria per una corretta pianificazione del territorio, al fine di ottenere il quadro informativo degli stabilimenti con sostanze pericolose presenti sul territorio e dei relativi rischi, deve essere comunicata la quantità di sostanze e miscele pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/99 stoccate presso lo stabilimento e devono essere valutate le soglie stabilite dal D.Lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC, preferibilmente servendosi della scheda M aggiornata reperibile nella modulistica per la presentazione delle istanze sul sito della Provincia di Torino.

Si considera come prima comunicazione la scheda M allegata alla domanda di rinnovo dell'AIA (prot. n. 167661 del 07/10/2013); essa va aggiornata successivamente in caso di variazioni rispetto al risultato della valutazione di assoggettabilità precedentemente dichiarata.

---

## 7. PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

---

1. Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della **Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee** (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.lgs 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente **entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto**.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la **Relazione di riferimento**, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto**.
3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.lgs 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.lgs 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5, comma v-octies), del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate. Il Piano di dismissione dovrà inoltre indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento.

Il Gestore deve inoltre prevedere adeguate procedure e relativi interventi che riguardino specificatamente l'attività di gestione rifiuti conto proprio.

5. A garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella Relazione di riferimento, qualora dovuta, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare **adeguate garanzie finanziarie**, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. che sarà adottato ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del D.Lgs 152/06, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso Decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto.

## 8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Torino ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, con pubblicazione sul BUR n. 2 del 13/01/2011. Pertanto, i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

1. Il Gestore deve realizzare, **entro il 31/12/2015**, una campagna di misurazioni al fine di individuare le diverse sorgenti sonore ed il loro contributo alla rumorosità ambientale. Le risultanze del monitoraggio e le relative valutazioni devono essere trasmesse alla Provincia di Torino, all'ARPA Piemonte e al Comune di Torino entro 60 giorni dall'effettuazione della campagna.

## 9. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 9.1 e 9.2.

**Tabella 9.1 – Comunicazioni periodiche agli enti**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Presentazione del Report Ambientale</b> (prescrizione n. 2- 7)	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Torino -SMAT	<b>Entro il 30 aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4 - 23)	- Provincia di Torino - ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Comunicazione della data</b> per l'effettuazione della <b>verifica di linearità e IAR</b> (prescrizione n. 4.5.1- 40)	-Provincia di Torino -ARPA	Almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di effettuazione
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti gli scarichi idrici (prescrizione n. 5.4-16)	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	Almeno <b>30 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento

**Tabella 9.2 – Altre comunicazioni**

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Attuazione <b>prescrizioni</b> e completamento (prescrizione n. 2 -3)	-Provincia di Torino	<b>Preliminare</b>
<b>Dismissione di impianti</b> di cui non è più previsto l'utilizzo (prescrizione n. 2-8)	-Provincia di Torino	Comunicazione preventiva
<b>Riattivazione di impianti</b> dichiarati dismessi (prescrizione n. 2-8)	-Provincia di Torino	Con almeno <b>60 giorni di anticipo</b>
Comunicazione in caso di <b>violazione delle condizioni dell'autorizzazione</b> (prescrizione n. 2-9)	-Provincia di Torino -ARPA	<b>Immediatamente</b>
Comunicazione in caso di <b>incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente</b> (prescrizione n. 2-10)	-Provincia di Torino -ARPA	<b>Immediatamente</b>
Eventuali comunicazioni di <b>modifica</b> (prescrizione n. 3-1)	-Provincia di Torino	Con almeno <b>60 giorni</b> di anticipo
Comunicazione riguardo ad ogni nuova <b>istanza</b> presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei <b>rischi da incidenti rilevanti</b> , della normativa in materia di <b>valutazione di impatto ambientale</b> e della normativa in <b>materia urbanistica</b> (prescrizione n. 3- 4)	-Provincia di Torino -ARPA	Comunicazione preventiva
<b>Variazioni nella titolarità</b> della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3- 5)	-Provincia di Torino	<b>Entro 30 giorni</b>
Eventuale <b>superamento</b> di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.2-9)	-Provincia di Torino -ARPA	<b>Entro le 8 ore</b> successive all'evento
Attivazione <b>camini di emergenza</b> (prescrizione n. 4.2-12)	-Provincia di Torino -ARPA	<b>Entro le 24 ore</b> successive all'evento
<b>Avviamento</b> nuovi impianti (prescrizione n. 4.4-18)	-Provincia di Torino -ARPA	Almeno <b>15 giorni</b> di anticipo
<b>Risultati degli autocontrolli iniziali</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4 -19)	-Provincia di Torino -ARPA	<b>Entro 30 giorni</b> dall'effettuazione
<b>Deroga ore funzionamento</b> centrale termica (prescrizione n. 4.5 -29)	-Provincia di Torino -ARPA	<b>Tempestivamente</b>
<b>Interruzione funzionamento SME</b> > 24 ore (prescrizione n. 4.5.1- 41)	-Provincia di Torino -ARPA	<b>Immediatamente</b>
Eventuali <b>variazioni della rete fognaria interna</b> e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico, deroghe, situazioni di emergenza (prescrizioni n. 5.2-5 e 5.3-10)	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Arresto totale o parziale impianti di trattamento</b> (prescrizione n. 5.3-11)	-Provincia di Torino -ARPA -SMAT	<b>Tempestivamente</b>
<b>Aggiornamento scheda M</b> (prescrizione n. 6.3-16)	-Provincia di Torino	<b>In caso di modifiche</b>
<b>Valutazione preliminare del rischio di contaminazione</b> - Allegato I del D.M. n. 272/14 (prescrizione n. 7-1)	-Provincia di Torino	<b>Entro 6 mesi</b> dall'emanazione del presente atto
<b>Relazione di riferimento</b> (se dovuta) (prescrizione n. 7-2)	-Provincia di Torino	<b>Entro 18 mesi</b> dall'emanazione del presente atto
Eventuale comunicazione di <b>cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito</b> (prescrizione n. 7-4)	- Provincia di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Risultati campagna <b>misurazioni acustiche</b>	-Provincia di Torino -ARPA -Comune di Torino	<b>Entro 31/12/2015 (+ 60 giorni)</b>

I contenuti del Report Ambientale sono descritti nella Tabella 9.3:

**Tabella 9.3 – Contenuti del Report Ambientale**

Descrizione	Riferimenti
<b>Risultati degli autocontrolli</b> pertinenti le <b>emissioni in atmosfera</b>	prescrizione n. 4.4-24
<b>Dati relativi alla centrale termica</b>	prescrizione n. 4.5-31
<b>Schema riassuntivo degli svuotamenti</b> dei bacini (e periodicità)	prescrizione n. 5.3-9
<b>Piano di sostituzione pompe</b>	prescrizione n. 5.3-15
<b>Risultati dei controlli</b> e monitoraggi pertinenti gli <b>scarichi idrici</b>	prescrizione n. 5.4-18
<b>Volumi mensili di:</b> - <b>acque prelevate da pozzo</b> - <b>acque reflue industriali scaricate in corpo idrico superficiale e rete fognaria</b> - acque a valle della vasca LAD05 prima della confluenza con i reflui di raffreddamento; - acqua ricircolata / reintegrata nel ciclo produttivo	prescrizione n. 5.5-20
<b>Bilancio solfati</b>	prescrizione n. 5.5-21

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato .

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e negli scarichi idrici devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di riesame della presente autorizzazione.

I Certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino.

Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).